

IL DIBATTITO

Gian Domenico Caiazza
Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane

Ucpi, il diritto penale deve essere liberale oppure non esiste

IL TEMA DELLA SETTIMANA

Diffondere la conoscenza del diritto penale liberale e del giusto processo, sollecitarne lo studio, l'approfondimento, la discussione e il confronto critico nelle Università, nelle scuole, in Parlamento, nella politica, nei media. È questo l'obiettivo che si prefigge il Manifesto delle Camere penali italiane, candidato a essere il punto di riferimento e di coagulo di tutti coloro che, nella comunità dei giuristi come nelle istituzioni, credono alla forza dei principi costituzionali e liberali della presunzione di non colpevolezza, eccezionalità della privazione della libertà personale, proporzionalità della sanzione, finalità rieducativa della pena, ragionevole durata di un processo.

LA VERSIONE DIGITALE

In anteprima sul web il numero della settimana all'indirizzo www.guidaaldirittoital.ilsolo24ore.com

Il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo, frutto della iniziativa delle Camere penali Italiane, ha intanto già prodotto un risultato senza precedenti. Quasi trenta docenti - tra i più prestigiosi in Italia - di diritto penale e di diritto processuale, sono intervenuti alla presentazione ufficiale del Manifesto, tenutasi presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza della Università Statale di Milano il 10 e l'11 maggio scorso, per sostenere e asseverare i contenuti di quel documento. Una mobilitazione inedita per trasversalità tra le varie Università italiane e le diverse scuole di pensiero che in esse si misurano, oltre che per numero e autorevolezza dei suoi protagonisti.

Dunque, i penalisti italiani hanno saputo intuire con anticipo una esigenza culturale, civile e politica diffusa nel Paese, che attendeva di essere colta ed espressa con determinazione. Vale a dire la esigenza di rilanciare, riaffermandoli con forza e raccogliendo consensi attorno a essi, i principi fondativi della idea costituzionale del diritto penale e del giusto processo, proprio nel momento in cui il trionfo del populismo penale li mette con veemenza in discussione, alla stregua di anacronistici e fastidiosi ostacoli alla domanda di giustizialismo securitario che sale dalle viscere di un Paese spaventato, allarmato, confuso.

La risposta così forte dell'Accademia, sia nel concorrere alla scrittura di quei 35 canoni che nell'asseverarne la fondatezza scientifica, consolida nel modo più solenne una saldatura formidabile tra Avvocatura e Università, che aveva già dato due inequivocabili segnali nei mesi precedenti: a novembre 2018 con la grande manifestazione nazionale al Teatro Manzoni a sostegno della nostra astensione "contro il populismo penale", e due mesi dopo con le 150 sottoscrizioni dell'appello che l'Ucpi aveva rivolto al Capo dello Stato perché non promulgasse la legge cosiddetta "spazzacorrotti".

Il Manifesto si candida dunque a essere il punto di riferimento e di coagulo di tutti coloro che, nella comunità dei giuristi come nelle istituzioni, nella politica, nella cultura, nei media, credono senza riserve alla forza dei principi costituzionali e liberali del diritto penale e del giusto processo: presunzione di non colpevolezza, eccezionalità della privazione della libertà personale prima di una definitiva sentenza di condanna, irretroattività, razionalità, proporzionalità del precetto penale e della sanzione, finalità rieducativa della pena,

ragionevole durata di un processo penale fedele ai principi scolpiti nell'articolo 111 della Costituzione.

L'impegno di tutti noi sarà ora quello di diffonderne la conoscenza e di sollecitarne lo studio, l'approfondimento, la discussione e il confronto critico nelle Università, nelle scuole, in Parlamento, nella politica, nei *media*. Occorre spiegare e far comprendere che lo Stato per difendere la sicurezza dei propri cittadini non deve e non ha bisogno di sacrificare i fondamentali principi di libertà intorno ai quali abbiamo scritto il nostro patto sociale; che il diritto e il processo penale non sono strumenti per sconfiggere il "nemico" di volta in volta individuato, ma sono invece un complesso armonico di principi volti a regolare e limitare il più formidabile potere pubblico, che è quello di accusare, processare e punire un cittadino, privandolo del suo bene più prezioso, che è quello della sua libertà. Questa è la ragione per la quale il diritto penale "o è liberale, o non è"; ed è questa la ragione del nostro Manifesto. ●

CODICE DEL LAVORO 2019

a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Il volume, nella prima sezione, considera i provvedimenti normativi relativi alla tematica del Codice. A corredo, nelle successive sezioni contenute nel CD, sono presenti una selezione di interpretazioni ufficiali, una di giurisprudenza (legittimità), una relativa agli accordi interconfederali e una di schemi (esemplificativi della norma). 21ª edizione - Maggio 2019.

SCONTO
DEL 15%
€45,00

I CODICI DI
**Guida
al Lavoro**
Pagg. 6428
(2048 + 4380 nel CD)
€53,00



ACQUISTA
SUBITO
IL VOLUME

SHOPPING
24!
ON LINE
it

www.shopping24.it

Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/codice lavoro



NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

GRUPPO **24** ORE

Unione delle camere penali italiane -
Manifesto del diritto penale liberale
e del giusto processo -
Milano, 10 e 11 maggio 2019

Il Manifesto dell'Unione: i trentacinque principi presentati alla "Statale"

Quella che segue è una sintesi della prefazione al Manifesto del Diritto Penale liberale e del Giusto Processo, presentato presso l'Università Statale di Milano dall'Unione delle Camere Penali Italiane lo scorso 10 e 11 maggio. I 35 principi di cui il Manifesto è costituito sono stati discussi da una trentina tra i più autorevoli docenti di diritto e di procedura penale di tutte le Università Italiane.

PERCHÉ UN MANIFESTO

La crisi del garantismo penale

L'idea di promuovere il concepimento e la scrittura di un "*Manifesto del Diritto Penale Liberale e del Giusto Processo*" nasce certo in una peculiare contingenza politica - l'avvento dei populistici al governo del Paese - ma affonda le sue radici nella assai più risalente crisi del garantismo penale.

La crisi dei principi fondamentali del diritto penale, espressa dal profondo divario tra il sistema normativo delle garanzie e l'effettivo funzionamento del sistema punitivo costituisce infatti, come è noto, oggetto di riflessione e di analisi filosofica e giuridica da molti lustri.

Già Norberto Bobbio ci rendeva avvertiti, agli albori di questo nuovo secolo, del «*divario tra ciò che il diritto è e ciò che il diritto deve essere all'interno di un medesimo ordinamento giuridico*». E su questa progressiva divaricazione tra "effettività" e "normatività" delle norme penali e l'ingravescente discostarsi dal loro modello costituzionale, si sviluppava la riflessione dottrinale sulla crisi del garantismo penale.

Una crisi che registrava «*uno svuotamento progressivo di quasi tutte le garanzie sostanziali e processuali ed una crescente amministrativizzazione del diritto penale*» (Ferrajoli), mediante l'introduzione di pene atipiche, oltre che di sanzioni applicabili alla fase precedente all'instaurazione del giudizio o, addirittura, al di fuori di esso.

Il sistema punitivo - si osservava - è sempre di più incentrato su reati di pericolo, nonché su misure di sicurezza e di prevenzione. Il processo non è più luogo di accertamento del fatto e delle responsabilità, ma strumento di lotta e repressione, mentre la esecuzione della pena tende a smarrire ogni collegamento con la gravità della violazione e con la sua finalità rieducativa.

Quella degenerazione del sistema delle garanzie, così lucidamente analizzata e denunciata dalla dottrina penalistica più attenta già da molti lustri, si è sempre più accentuata nel corso degli anni, mano a mano che il diritto penale - nella sua accezione comprensiva del diritto processuale, ovviamente - ha visto consolidarsi la propria centralità quale terreno elettivo dello scontro politico e del conflitto tra i poteri dello Stato.

Se a nessuno è consentito dubitare della irrinunciabile necessità che lo Stato difenda sé stesso ed i propri cittadini dalla aggressione terroristica, dalla soffocante pervasività mafiosa in intere aree geografiche del Paese, e dalla diffusa propensione corruttiva nella politica e nella pubblica amministrazione, è altrettanto certo che tali primari scopi di politica criminale debbano essere perseguiti, in uno Stato di Diritto, senza alterare né gli equilibri costituzionali che regolano il cruciale rapporto tra potere coercitivo e diritti fondamentali della persona, né la separazione dei poteri.

La storia di questi ultimi trent'anni ha dovuto invece registrare una profonda, costante erosione dei principi cardinali dello stato di diritto, rinvenibile in quattro direttrici fondamentali: 1) la trasformazione iperbolica di una serie di inchieste giudiziarie su fatti pur gravi di corruzione politica e di degenerazione nella amministrazione della cosa pubblica in una sorta di "soluzione finale" del sistema politico e della democrazia dei partiti, con conseguente, gravissimo squilibrio tra potere giudiziario e potere politico; 2) la crescente legittimazione della normazione penale mediante atti equiparati alla legge (decreto-legge e decreto legislativo), attraverso un ricorso nei fatti ordinario a ragioni di necessità ed urgenza solo apparenti, o a deleghe legislative costituenti autentiche cambiali in bianco in favore del Governo, con conseguente svuotamento della funzione sovrana del Parlamento e di ogni effettiva potestà di controllo della minoranza parlamentare sulla maggioranza di governo; 3) un crescente, drastico affievolimento del principio di legalità ad opera di una inarrestabile ipertrofia del potere giudiziario di interpretazione ("estensiva", "teleologica", "adeguatrice") della norma penale, peraltro favorita da un progressivo abbandono del principio di determinatezza del precepto da parte di un legislatore che sempre più frequentemente affida al giudice la "delega" della scelta ermeneutica finale; 4) la trasformazione del processo penale da luogo della cognizione del fatto di reato e della responsabilità individuale a strumento mediante il quale lo Stato regola i suoi conflitti sociali in difesa dei cittadini (contro il terrorismo, contro la Mafia, contro la corruzione, contro i disastri ambientali, contro i crimini finanziari).

Dunque, l'avvento al potere, sulle ali di un consenso popolare formidabile, di formazioni politiche dichiaratamente "populiste" non è altro che il naturale approdo finale di questa lunga, incessante semina.

(...)

Perché il diritto penale non può non essere liberale

(...)

Il diritto si misura con le azioni umane e il diritto penale, sostanziale e processuale, interroga da vicino, in maniera necessaria, il rapporto tra agire umano, libertà e ragioni che ne giustificano la restrizione.

(...)

Una delle ragioni che attribuiscono alla "libertà liberale" la forza di un fermento che attraversa la storia superandone i momenti più oscuri, sta nel distinguersi dalle teologie secolarizzate.

Il nucleo del pensiero liberale è costituito, da un lato, dalla protezione dei diritti individuali, civili e politici; dall'altro, dal delineare una organizzazione del potere capace di tutelarli e garantirli.

A questo contribuiscono alcuni fattori essenziali, che fanno marciare nella medesima direzione liberalismo e democrazia: a) l'idea di istituzioni rappresentative, che sostituisce all'utopia della democrazia diretta la competizione davanti all'opinione pubblica; b) lo Stato costituzionale, cioè un governo e un legislatore limitati da una Costituzione scritta e rigida, con leggi frutto di procedure predeterminate; c) la tutela e la garanzia dei diritti civili dell'individuo contro gli abusi dello Stato, delle maggioranze e dei gruppi, come elemento capace di confermare - rendendola giustiziabile - l'essenza del liberalismo.

Vi è un'attribuzione di significato non rinunciabile al sintagma "diritto penale": quella che pone l'accento sul primo termine - diritto - a scapito di una prevalenza della funzione del punire.

Il diritto penale "liberale" fornisce, nel nostro campo, gli argini da opporre al facile asservimento dell'afflizione punitiva al perseguimento di ideologie o di scorciatoie demagogiche. Si tratta di avere la precisa cognizione dei rapporti di potere che si esprimono nella più grave ed invasiva forma di coercizione della libertà individuale; di maturare la consapevolezza che questo strumento terribile si può legittimare solo nel contesto di una rappresentanza democratica, di istituzioni non onnipotenti che agiscono nel solco della separazione dei poteri.

L'Unione delle Camere Penali Italiane

PRINCIPI DI UN DIRITTO PENALE LIBERALE

Fisiologia di divieti, obblighi e pene di un diritto penale liberale	
1	In materia penale principi e limiti implicano sempre dei costi di fronte alle manifestazioni del crimine. In caso contrario principi e limiti sono inutili declamazioni astratte.
2	Il diritto penale è uno strumento di controllo sociale che incide fortemente sui beni fondamentali della persona e in primo luogo sui suoi diritti di libertà, così come su onore e reputazione, rapporti di lavoro e di famiglia, e più in generale sugli spazi di interazione sociale dell'individuo.
3	Liberale è il modello di diritto penale che legittima l'intervento punitivo solo quando è strettamente necessario e proporzionato alle esigenze di tutela, oltre che rispettoso della persona che lo subisce.
4	Umanità e dignità sono valori irriducibili di ogni uomo, anche se colpevole.
5	Ogni eccesso punitivo, che superi il principio del "minimo sacrificio necessario", costituisce un arbitrio dello Stato e, nei casi più gravi, un delitto. È compito precipuo delle istituzioni assicurare il pieno rispetto della persona del colpevole, la quale è un fine in sé non strumentalizzabile in nome della prevenzione dei reati.
6	Il superamento del diritto penale e l'attenuazione del suo carattere afflittivo costituiscono comunque obiettivi meritevoli di essere perseguiti.
7	Il diritto penale liberale non ammette pene perpetue, trattamenti inumani o degradanti, presunzioni di pericolosità ostative della funzione risocializzante della pena. Nell'esecuzione della pena detentiva, il trattamento penitenziario non può prescindere dal libero consenso della persona condannata.
8	In ogni caso, le pene devono essere proporzionate rispetto al disvalore del fatto commesso ed orientate al principio dell'individualizzazione e della progressività del trattamento. Quando l'esecuzione di una pena detentiva si concretizzi in tempi significativamente distanti dalla commissione del reato, la restrizione carceraria deve conseguire soltanto laddove il condannato non sia già reinserito nella comunità civile; nel qual caso, sarà ammesso solo il ricorso a misure alternative, non incidenti sull'integrazione già raggiunta.
9	Il diritto penale liberale, muovendo dal primato delle libertà, opera in via di eccezione. In quanto derogatorio, esso deve essere di volta in volta razionalmente giustificabile. La frammentarietà è carattere irrinunciabile del diritto penale, così come la risposta penale deve costituire l' <i>extrema ratio</i> a fronte di altri possibili rimedi sanzionatori.
10	Il divieto penale deve preesistere alla condotta di reato. Nessun colpevole può essere assoggettato a un trattamento punitivo più grave di quello previsto al momento della condotta di reato. Il principio di irretroattività opera in ogni fase della dinamica punitiva, ivi compresa quella dell'esecuzione della condanna.
11	È dovere precipuo dell'ordinamento la chiara delimitazione del fatto penalmente rilevante. Il cittadino, dinanzi a definizioni ambigue od oscure, deve poter opporre, con efficacia liberatoria, l'ignoranza scusabile e il dubbio ragionevole sull'esistenza del divieto e la sua interpretazione giudiziale.
12	Il reato è un fatto offensivo di beni/valori costituzionalmente significativi o primari, di natura individuale o collettiva, e necessariamente colpevole, ossia rimproverabile in quanto evitabile in concreto.
13	Tutti sono uguali di fronte alla legge. L'interpretazione della legge è uguale per tutti.
14	Non è ammessa l'interpretazione analogica <i>in malam partem</i> . Stante la funzione di garanzia della legge penale, la dimensione testuale del divieto è base ineludibile, che deve essere rispettata secondo una "stretta interpretazione".
15	Le leggi penali e le previsioni sanzionatorie devono basarsi su dati scientifici e criminologici attendibili e condivisi dalla comunità scientifica. La meritevolezza di pena o di maggiori pene deve trovare fondamento in necessità di tutela proporzionate, oggettivate sulla base di ricerche criminologiche ed empiriche serie e attendibili.
16	La sede nella quale deve svolgersi il confronto sulle scelte punitive non può che essere il Parlamento. Il confronto deve svolgersi senza strozzature del dibattito maggioranza/opposizione, non adottando tecniche procedurali che impediscano il consapevole esercizio del voto da parte dei rappresentanti.
17	Le leggi penali sono irrazionalmente vessatorie quando sono strumentali all'ottenimento di consensi elettorali garantiti dalla enfaticizzazione di singoli fatti di cronaca drammatizzati dai <i>media</i> .
18	Anche la legge parlamentare non è garanzia sufficiente del rispetto dei diritti fondamentali dei consociati compromessi dal diritto e dal processo penale; per questo deve essere oggetto di rigoroso controllo di legittimità, in considerazione dei limiti invalicabili posti in modo cogente dalla Costituzione vigente in materia penale.

Nei limiti della Costituzione

19	Liberalo è il modello di processo penale imperniato sulla presunzione d'innocenza dell'imputato.
20	L'accertamento penale implica e integra esercizio di potere: perciò, l'agire dei pubblici funzionari incaricati di tale accertamento è vincolato al principio di stretta legalità che, nel modello liberale, rappresenta un canone generale, tanto sul fronte del diritto sostanziale, quanto su quello della procedura.
21	L'obbligo di esercitare l'azione penale deve essere congruamente disciplinato dalla legge, nei modi e nei casi, così da rendere trasparenti i criteri di scelta e di priorità.
22	Nel modello liberale, chi sia sottoposto al procedimento penale dev'essere tutelato - nei suoi diritti fondamentali ed innanzitutto nella sua libertà personale - come qualsiasi altra persona. Anzi, in tale modello, la funzione stessa del diritto processuale penale è quella di proteggere i diritti fondamentali di chi subisce l'"attacco" del potere pubblico, così da consentirgli di difendersi nel modo migliore possibile; questo nella consapevolezza che, nel momento del reato il soggetto debole è la vittima, mentre nel momento del processo il soggetto debole è l'imputato.
23	Nel processo penale liberale, la detenzione preventiva dell'imputato rappresenta una stortura da relegare in ambiti di marcata eccezionalità. La si può ammettere solo per far fronte a specifiche esigenze di carattere processuale, per tempi limitatissimi e nel più rigoroso rispetto dei principi di legalità e di proporzionalità.
24	Deve essere comunque riconosciuto alla persona privata della libertà personale il diritto a un immediato e costante controllo giurisdizionale della legittimità della sua detenzione. Quest'ultima deve essere disciplinata - anche nelle modalità esecutive - in modo da distinguerla da quella inflitta a titolo di pena.
25	Nel processo penale liberale, nel "giusto processo", il diritto di difesa della persona imputata o sottoposta a indagine assume la massima estensione. Tale modello rifiuta l'idea di poteri attribuiti, a titolo di soccorso, al giudice o all'organo dell'accusa; colloca il giudice in posizione di rigorosa imparzialità, il cui presupposto essenziale è la terzietà, ossia la distinzione - sul piano dell'ordinamento prima ancora che del processo - tra la figura del giudice e quella di chi svolge la funzione di accusatore. Il processo liberale punta ad assicurare alla difesa le più ampie prerogative, così da eliminare ogni squilibrio rispetto a quelle di chi sia incaricato delle funzioni d'accusa.
26	Nel processo penale liberale, la difesa - al pari dell'accusa - è protagonista della formazione della prova in contraddittorio dinanzi al giudice della decisione. Il contraddittorio per la prova è al contempo diritto individuale e, nella sua forza epistemica, condizione di regolarità del processo. È regola generale che un'accusa non possa essere convalidata da prove formate unilateralmente dallo stesso soggetto che ha provveduto ad elevarla.
27	Il diritto ad avvalersi dell'opera d'un avvocato difensore deve essere considerato inviolabile, come pure quello di partecipare personalmente alle udienze. Il modello liberale riconosce all'imputato il diritto al silenzio ed alla non collaborazione, rifiutando qualsiasi forma di pressione, anche indiretta, affinché egli non se ne avvalga.
28	Nel processo penale liberale, la condanna dell'imputato può essere pronunciata solo quando la sua responsabilità - così come ogni altro elemento da cui dipende la misura della pena - sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio, altrimenti l'imputato deve essere prosciolto. La regola di giudizio del cd. BARD deve presiedere anche alla disciplina delle impugnazioni proponibili dal pubblico ministero.
29	È riconosciuto all'imputato il diritto ad impugnare, per motivi di fatto e di diritto, la sentenza di condanna al fine di ottenere un secondo grado di giudizio.
30	Prima della condanna definitiva, la cronaca giudiziaria deve mantenersi entro binari rispettosi della presunzione d'innocenza: essa deve informare sul processo, non allestirne uno parallelo ad uso e consumo dei <i>mass media</i> .
31	La soggezione al potere pubblico non può essere temporalmente illimitata: la durata ragionevole del processo deve essere assicurata in forma distinta e autonoma rispetto alla prescrizione del reato. Le sentenze definitive, di condanna come pure di assoluzione, impediscono un nuovo processo sugli stessi fatti. Il modello liberale, tuttavia, aborre l'errore di giudizio <i>in malam partem</i> : perciò l'innocente, ingiustamente condannato, deve poter ottenere la riapertura del processo, nei casi predeterminati dalla legge.
32	Nella fase esecutiva, il modello liberale assicura al condannato il diritto a rivolgersi ad un giudice per ottenere pronta tutela dei suoi diritti fondamentali qualora essi siano compressi in misura superiore a quanto strettamente necessario per l'esecuzione della pena.
33	I principi e le garanzie procedurali fissati a livello europeo - Convenzione Europea dei Diritti Umani, Diritto dell'Unione Europea - vanno considerati come <i>standards</i> minimi, perché il modello liberale punta a un livello di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali dell'imputato che tenda sempre alla massima espansione possibile. Le fonti sovranazionali non possono perciò comportare alcuna restrizione delle più ampie garanzie riconosciute dalla Costituzione repubblicana.
34	Le misure di prevenzione sono estranee ai principi del diritto penale liberale e del giusto processo. Nate come strumento eccezionale di controllo sociale di categorie particolari di soggetti, le misure di prevenzione tendono oggi ad assumere il carattere di diritto comune e rappresentano un sottosistema parallelo al diritto penale, destinato a colpire dove quest'ultimo non potrebbe mai giungere.
35	Le misure di prevenzione - personali e patrimoniali - vigenti sono afflittive, talvolta più della stessa pena, e, quindi, devono avere lo statuto di garanzie della materia penale. Per la loro applicazione non è sufficiente la tutela giurisdizionale, ma occorre il requisito della massima tassatività dei presupposti, accompagnato dall'attualità della cd. pericolosità sociale del soggetto al momento della richiesta della misura. Deve essere in ogni caso rispettata la garanzia della irretroattività sfavorevole.